



LEGGE 13 aprile 1976, n. 12 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 16 aprile 1976)

Legge che istituisce l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 aprile 1976.

Art. 1

Allo scopo di coordinare e di programmare lo svolgimento dei lavori consiliari e di predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale é istituito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza è convocato e diretto dai Capitani Reggenti e ne fanno parte i Capi-Gruppo consiliari.

Per gruppo consiliare si intende quella rappresentanza di lista o quel raggruppamento costituito con l'adesione, comunicata alla Ecc.ma Reggenza, di almeno tre Consiglieri.

Il consigliere che non aderisce ad un gruppo consiliare costituito come sopra è iscritto d'ufficio al Gruppo Consiliare Misto che si intende formato da qualsiasi numero di Consiglieri.

Art. 3

Nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, l'Ufficio di Presidenza uniforma le sue decisioni al rispetto dei diritti e dei ruoli propri della funzione consiliare, della valorizzazione delle opposizioni, delle esigenze di realizzare l'azione del potere esecutivo, delle iniziative del Congresso di Stato, delle iniziative dei singoli Consiglieri e delle istanze dei cittadini presentate secondo la legge.

Art. 4

L'ufficio di Presidenza dispone di una propria struttura amministrativa che provvede alla raccolta del materiale relativo all'attività consiliare, ha compiti di consultazione e di studio, cura l'organizzazione esecutiva delle decisioni dell'Ufficio stesso.

L'Ufficio mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, con le Commissioni politico consiliari e con gli altri Organismi dello Stato per quanto attiene ai lavori consiliari.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza è convocato con avviso, da recapitarsi a domicilio, in previsione della convocazione di ogni seduta del Consiglio Grande e Generale ed ogni qualvolta venga ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono affidati.

L'avviso di convocazione dell'Ufficio di Presidenza è di norma recapitato tre giorni prima della riunione salvo i casi d'urgenza.

I Capitani Reggenti hanno l'obbligo di convocare l'Ufficio di Presidenza quando ne faccia richiesta la metà dei suoi membri.

Art. 6

I Capitani Reggenti convocano il Consiglio Grande e Generale e redigono l'Ordine del Giorno tenendo conto degli orientamenti emersi in seno all'Ufficio di Presidenza, ove, per qualunque causa, quest'ultimo non espliciti le funzioni attribuitegli dalla presente Legge ovvero non raggiunga un accordo.

Art. 7

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 aprile 1976-1675 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Clelio Galassi - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia